



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2018/461 del 15/11/2018

Oggetto: ORDINANZA DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO LUNGO LA S.P. 72 AL KM 6+925 ALL'ALTEZZA DEL PONTE SULLA ROGGIA LUGUGNANA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO DAL GIORNO 21/11/2018 FINO AL 21/12/2018.

Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE
Collaboratore: GUERRATO ROSSELLA

IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i;

vista la determinazione dirigenziale n. 3036 del 01/10/2018, con cui venivano affidati i lavori sul ponte sulla Roggia Lugugnana lungo la S.P. 72 alla ditta BEZZEGATO ANTONIO s.r.l, con sede a Camposampiero (PD);

considerato che per poter procedere all'esecuzione dei predetti lavori, è necessaria la totale

occupazione e manomissione della sede stradale e, pertanto, la chiusura temporanea dell'intera sede stradale su entrambi i sensi di marcia;

ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'emanazione di un provvedimento temporaneo atto a disciplinare, nelle circostanze succitate, la circolazione di veicoli e pedoni ai fini della sicurezza stradale lungo il tratto di strada oggetto dei lavori;

considerato che il dirottamento del traffico avverrà lungo la strada comunale via Giovanni XXIII, lungo la S.P. 92 e la S.C. via Cavour e viceversa;

vista la nota inviata tramite PEC in data 12/11/2018, con cui la Città Metropolitana ha comunicato al Comune di Fossalta di Portogruaro la presente chiusura, concordando altresì la deviazione del traffico da attuare;

vista il nullaosta del Comune di Fossalta di Portogruaro in data 14/11/2018 in merito alla deviazione proposta;

ORDINA

- 1) l'interruzione al traffico della SP n. 72 nel comune di Fossalta di Portogruaro al Km 6+925 all'altezza del ponte sulla Roggia Lugugnana in Comune di Fossalta di Portogruaro, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori descritti in oggetto;
- 2) l'interruzione della circolazione sarà attiva dalle ore 08:00 del 21/11/2018, fino alle ore 18:00 del 21/12/2018;
- 3) alla ditta Bezzegato Antonio S.r.l di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal cronoprogramma dei lavori e dal piano di sicurezza e di coordinamento dell'intervento, in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Strada, del Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, tav.70, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - b) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedente dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - c) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - d) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Tecnici provinciali per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;

AVVERTE

- il presente provvedimento ha validità dalle ore 08:00 del giorno 21/11/2018 fino alle ore 18:00 del 21/12/2018, ovvero fino alla conclusione dei lavori;
- la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse;
- che il dirottamento del traffico, durante il periodo di sospensione della circolazione, avverrà secondo lungo la strada comunale via Giovanni XXIII, lungo la S.P. 92 e lungo la strada comunale via Cavour
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Fossalta di Portogruaro;
- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
AGRONDI SIMONE

atto firmato digitalmente